



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati

Dott. Alfredo Grasselli

Presidente

Dott. Giovanna Olivadese

Primo Referendario (relatore)

Dott. Marco Nappi Quintiliano

Referendario

nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2025 - XI Legislatura del Gruppo "Fratelli d'Italia" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, conv. dalla l. n. 213 del 2012, nella camera di consiglio del 5.3.2026, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 103 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*»;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*»;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante la «*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*»;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*»;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 dicembre 2012, n. 213, recante «*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali* [...]» e, in particolare, l'art. 1, cc. 9 e ss., e l'art. 2, c. 1, lett. g) e h);

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*» e, in particolare, l'art. 11, c. 6, lett. d);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) 21 dicembre 2012 che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174 del 2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale della Regione Campania (LR) 24 dicembre 2012, n. 38, recante «*Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (...), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*» e, in particolare, gli artt. 5 (Tetto massimo per la spesa del personale dei Gruppi consiliari) e 6 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6);

VISTA la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sul «*Funzionamento dei gruppi consiliari*» e, in particolare, l'art. 3;

VISTA la legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante lo Statuto della Regione Campania, e, in particolare, l'art. 28 (*Consiglieri regionali*) e l'art. 40 (*Gruppi consiliari*);

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato un'ulteriore pronuncia di orientamento nella materia qui di interesse;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTA la deliberazione n. 68/2026/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2026;

VISTO il decreto n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati in materia di esame dei rendiconti dei Gruppi consiliari regionali;

VISTA la mail del 19 febbraio 2026 con la quale la segreteria del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha comunicato l'assegnazione dell'esame del rendiconto del Gruppo consiliare regionale "Fratelli d'Italia", al Primo Referendario Dott. Giovanna Olivadese;

VISTA la nota del Consiglio della Regione Campania prot. n. 3175 del 19 febbraio 2026, trasmessa in pari data a mezzo PEC e acquisita al prot. di questa Sezione al n. 923 del 19.2.2026, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso il rendiconto del Gruppo consiliare "Fratelli d'Italia", XI legislatura – esercizio finanziario 2025 con i relativi allegati;

VISTA l'ordinanza n. 35 del 4 marzo 2026 con la quale il Presidente ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Ref. Dott. Giovanna Olivadese;

CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Il quadro normativo e giurisprudenziale

1.1. La fonte normativa primaria: il d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012)

L'art. 1, cc. 9 - 12, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012) ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi annualmente, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame, nella formulazione risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 39 del 2014, hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e temporali: ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio strutturato secondo linee guida deliberate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 (D.P.C.M.).

Il rendiconto, da redigersi secondo il modello di cui all'allegato B al D.P.C.M. e trasmesso da ciascun Gruppo al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi inviato alla competente Sezione regionale di controllo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto o di documentazione a corredo non conforme alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la deliberazione di accertamento, una *comunicazione* affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del Gruppo, fissando a tal fine un termine non superiore a trenta giorni.

Nei casi di mancata o di tardiva trasmissione del rendiconto o di mancata regolarizzazione dello stesso, la Sezione è tenuta a adottare una deliberazione di irregolarità che, ai sensi dell'art. 1, c. 11, ultimo periodo, del d.l. n. 174 del 2012, produce per il Gruppo consiliare interessato l'obbligo della restituzione al Consiglio regionale delle spese non rendicontate o dichiarate irregolari.

La restituzione è a carico del responsabile della spesa irregolare e, in ultima analisi, del Presidente *pro tempore* del Gruppo consiliare, tenuto a provvedere in proposito con sostanze proprie.

1.2. Le linee guida di cui al d.p.c.m. 21 dicembre 2012

I criteri interpretativi del quadro normativo di fonte primaria di cui questa Sezione regionale di controllo è chiamata a fare applicazione sono espressi nelle citate linee guida, che si compongono delle prescrizioni di cui all'Allegato A e del modello di rendicontazione annuale di cui all'allegato B al D.P.C.M. e che s'inverano nelle regole e nei principi di seguito elencati:

- 1) principi di veridicità e correttezza *ex art.* 1, c. 2, dell'allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, a norma del quale «*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel*

rendiconto e le spese effettivamente sostenute» e «la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge»;

- 2) divieto di commistione tra risorse dei Gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale *ex art. 1, c. 3, lett. b), c), e d), dell'allegato A al D.P.C.M.*;
- 3) non rimborsabilità, con le risorse destinate al funzionamento dei Gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi *ex art. 1, c. 6, dell'allegato A al D.P.C.M.*;
- 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo consiliare in relazione alla sottoscrizione del rendiconto e all'attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato a norma dell'art. 2 dell'allegato A al D.P.C.M.;
- 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità *ex art. 2, c. 3, dell'allegato A al D.P.C.M.*;
- 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti *ex art. 3 dell'allegato A al D.P.C.M.*, tenuto conto che, in particolare, *«per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi»;*
- 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti *ex art. 4, dell'allegato A al D.P.C.M.*

Come precisato dalla giurisprudenza contabile *«[l]e suddette Linee Guida devono essere utilizzate dal Collegio quale parametro per la verifica dei rendiconti, anche in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto»* (così, Sez. Riun. in s. c., sent., 19 marzo 2015, n. 9/EL, p. 27), nonostante il DPCM non costituisca una fonte del diritto, in quanto, come precisato dal Giudice delle leggi *«[...] risulta [...] privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari»* (così, C. cost., sent., 6 marzo 2014, n. 39, p. 124).

1.3. La fonte normativa primaria regionale

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, c. 1, lett. g), del d.l. n. 174 del 2012, (a norma del quale «[a]i fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni [...] è erogata a condizione che la regione [...]: [...] g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere [...]») la Regione Campania ha adeguato il proprio quadro normativo di riferimento.

L'art. 3 della legge regionale n. 6 del 1972 (*Funzionamento dei gruppi consiliari*), a seguito delle modificazioni e integrazioni intervenute, dispone infatti che: «1. [...] per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente. 2. [...] ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, sulla base delle linee guida e del relativo modello di rendicontazione deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Il rendiconto e la documentazione a corredo, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. 3-bis. Se la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sono conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi

adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. 3-ter. L'omessa regolarizzazione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate. 3-quater. L'obbligo di restituzione di cui al comma 3 ter consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 3, oppure alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 3-quinques. Nei casi previsti ai commi 3-ter e 3-quater, l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1. 3sexies. Nell'ipotesi di cessazione del Gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire. 3-septies. Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce: altre spese».

L'art. 5 (Tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari) della legge regionale n. 38 del 2012 dispone, inoltre, che «1. A decorrere dalla X legislatura il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 174/2012, compresi gli oneri a carico dell'ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato, funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve rientrare nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare. 2. La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012».

2. Situazione finanziaria esposta nel rendiconto 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025) del Gruppo consiliare “Fratelli d'Italia”

Nell'esercizio 1.1.2025 - 31.12.2025, la consistenza numerica del Gruppo consiliare in esame risulta pari a n. 4 unità.

Il rendiconto è stato trasmesso a questa Sezione entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012.

Allo stesso, sottoscritto dal Presidente del Gruppo che attesta veridicità e correttezza delle spese sostenute, analiticamente elencate ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Allegato A del D.P.C.M. del 21 dicembre 2021, è allegata la dichiarazione del medesimo Presidente di conformità all'originale di tutte le copie allegate.

Il prospetto seguente rappresenta il rendiconto trasmesso a questa Sezione il 19.2.2026:

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
		EURO
E1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	28.780,62
E2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
E3)	Altre entrate (specificare)	0,00
E4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	62.419,87
E5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
TOTALE ENTRATE		91.200,49
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
U1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
U2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
U3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
U4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
U5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	4.917,52
U6)	Spese consulenze, studi e incarichi	0,00
U7)	Spese postali e telegrafiche	0,00
U8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
U9)	Spese di cancelleria e stampati	0,00
U10)	Spese per duplicazione e stampa	0,00
U11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
U12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
U13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
U14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
U15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00

U16)	Altre spese: 16.1 Spese bancarie - € 176,65 16.2 Restituzione somme al Consiglio Pron. 137/2024 Corte Conti - € 698,58	875,23
TOTALE USCITE		5.792,75
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2025		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		62.419,87
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio		28.780,62
USCITE pagate nell'esercizio		5.792,75
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		85.407,74
Fondo di cassa finale per spese di personale		0,00

Fonte: rendiconto 2025 trasmesso dal Gruppo Fratelli d'Italia

3. Contributo annuo e fondi trasferiti per spese di funzionamento

L'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (*"Funzionamento dei gruppi consiliari"*) - modificato dall'art. 6, c. 1, della legge regionale n. 38 del 2012, recante *«Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213»*- prevede che *«in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente»*.

Con determinazioni dirigenziali del Dirigente responsabile del Servizio "Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai Gruppi consiliari e status dei consiglieri" (DD), per l'esercizio 2025, *«[verificato] che sulla base dei dati ufficiali della rilevazione dell'Istat la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2025 è pari a 5.575.025 [...] individui»*, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale, tenuto conto che l'Assemblea elettiva è composta da n. 51 Consiglieri, ai Gruppi consiliari è stato liquidato, per il 2025, un contributo annuo per ogni Consigliere pari a $\{5.000 + [(0,05 \times 5.575.025) / 51 =]\}$ **euro 10.465,71**, a sua volta pari a euro $(10.465,71 : 12 =)$ 872,14 al mese.

Il Gruppo consiliare pur composto da quattro componenti, a seguito dell'adesione di un consigliere a far data dal 5.9.2024, ha beneficiato di un contributo mensile pari a euro $(872,14 \times 3) = 2.616,42$, trovando applicazione l'art. 40 (Gruppi consiliari), c.4, dello Statuto della Regione Campania (Allegato n. 3), a norma del quale *“il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica”*.

Pertanto, nell'esercizio 2025 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma di euro 28.780,62, come riportato nella tabella di seguito rappresentata.

DD n.	Mese di riferimento	Importo
384	gennaio	2.616,42
383	febbraio	2.616,42
381	marzo	2.616,42
511	aprile	2.616,42
628	maggio	2.616,42
826	giugno	2.616,42
969	luglio *	2.616,42
1049	agosto	2.616,42
1182	settembre	2.616,42
1295	ottobre	2.616,42
1426	novembre	2.616,42
		28.780,62

Fonte: determine di liquidazione anno 205 trasmesse dal Gruppo Fratelli d'Italia

La tabella riporta le determinazioni (con indicazione degli estremi dell'atto, del mese di riferimento e degli importi delle rate liquidate) del Dirigente *ad interim* dell'U.D. "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania", con le quali sono stati trasferiti i fondi.

*Si precisa che per la quota di luglio il Consiglio regionale all'atto del bonifico ha erroneamente indicato nella causale del versamento del 6.08.2026 il mese di giugno,

come si evince dall'Allegato n. 4, ma non risultano accreditamenti doppiati. Infatti, dalle scritture contabili interne anno 2025 (Allegato 8) si legge che il versamento del 6.8.2026 è riferito alla quota del mese di luglio.

Per quanto concerne invece i **fondi per spese di personale**, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale.

Infatti, l'art. 1, c. 5, del D.P.C.M. dispone che *«il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»* e, conseguentemente, l'art. 1, cc. 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5 del 2013, stabilisce che le spese per il personale dei Gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, attribuendo all'articolazione organizzativa competente del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti di cui all'art. 5 (*Contenimento della spesa*) della LR n. 29 del 2012 (*Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa*).

Con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria per l'esercizio 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione la voce *«Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale»* è sempre pari a zero), ma ciò non esime dall'inserire tali voci nello schema di rendiconto che ogni Gruppo è tenuto ad approvare e a trasmettere a questa Corte, conformemente al modello di cui all'allegato B al D.P.C.M.

Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari esercitato dalla Magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata a effettuare nell'ambito della parificazione del rendiconto regionale.

Resta fermo, altresì, che l'utilizzo del personale messo a disposizione dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni,

in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle professionalità possedute dal personale disponibile.

Tuttavia, non avendo il Gruppo sostenuto alcuna spesa relativa a consulenze, studi e incarichi, nessun rilievo può essere mosso sul punto.

Da ultimo, al 31 dicembre 2024 il saldo finale del conto corrente bancario ordinario identificato dal numero IT98 I030 6909 6061 0000 0176 760 è risultato pari ad euro 62.419,87 (cfr. Sez. reg. contr. Campania, del 15 aprile 2025, n. 137/2025/FRG) ed è risultato corrispondente al fondo cassa iniziale del rendiconto trasmesso, così come parimenti risultano correttamente computate le entrate riconosciute al Gruppo sul medesimo conto.

4. Uscite dell'esercizio (U5 e U16)

Il Gruppo "Fratelli d'Italia" ha sostenuto spese relative alla Voce U5) per Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche *web* relative ad attività affidate e svolte nell'esercizio 2024, per un totale pari a euro 4.917,52, come più dettagliatamente emerge dalla seguente tabella:

FORNITORE	NUMERO FATTURA	IMPORTO	PERIODO ATTIVITA'	DATA PAGAMENTO
Onem Digital &c Comunicazione (Allegato 5)	35 del 02.12.2024	€ 1.179,50	Novembre 2024	28/01/2025
	37 del 27.12.2024	€ 1.179,50	Dicembre 2024	28/01/2025
Noema Comunicazione S.r.l. (Allegato 6)	3 del 23.01.2025	€ 2.558,52	Dicembre 2024	28/01/2025
TOTALE		4.917,52		

Dalla precedente delibera n. 137/2025, di approvazione del rendiconto 2024, la procedura per l'affidamento delle attività risultava conforme a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 lett. b) del citato D.P.C.M. e dal comma 6 dell'art. 3 (rubricato "*Istruttoria e autorizzazione delle spese*") del disciplinare del Gruppo.

È stato prodotto, per ciascuna impresa fornitrice, il relativo D.U.R.C. valido e la relazione sulla attività svolta.

Da ultimo, tutte le entrate e le uscite sono iscritte nell'apposito Registro Cronologico istituito dal Gruppo, come previsto dall'art. 5 (Gestione scritture contabili)

del disciplinare interno, allegato in copia conforme al rendiconto esaminato (Allegato 8).

Il Gruppo, infine, ha sostenuto spese relative alla Voce U16) per un totale complessivo di euro 875,23: euro 176,85 per spese bancarie ed euro 698,58 per la restituzione delle somme al Consiglio a seguito della menzionata Pronuncia della Sezione regionale di controllo della Campania n. 137/2025/FRG.

5. Conclusioni

Il rendiconto del Gruppo consiliare “Fratelli d’Italia” risulta redatto in modo corretto e conforme alle linee guida adottate con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013) e, quindi, all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 174/2012.

Alla luce delle osservazioni che precedono, il Collegio ritiene che non sussistano profili di irregolarità inerenti al rendiconto 2025 - XI Legislatura del Gruppo consiliare “Fratelli d’Italia”.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2025 - XI Legislatura del Gruppo consiliare “Fratelli d’Italia”.
- manda al direttore del servizio di supporto per l’immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di accertamento di regolarità al Presidente del Consiglio regionale, per il seguito di competenza.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026.

Il Relatore
Primo Ref. Giovanna Olivadese

Il Presidente
Alfredo Grasselli

Depositata in segreteria

Il funzionario preposto al servizio di supporto
Dott. Giuseppe Imposimato